



**Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio**

Etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.lgs 152/2006

Criteria informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio

Si avvisano tutti i clienti che, a seguito dell'entrata in vigore degli adempimenti previsti dall'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, relativi all'etichettatura ambientale degli imballaggi, per la gestione delle bombole ritirate presso questo punto vendita è indispensabile seguire le indicazioni di seguito riportate.

<b>Componente</b>	<b>Cos'è</b>	<b>Dove va</b>	<b>Note</b>
Tappo sigillo	7	RACCOLTA PLASTICA	Verifica le disposizioni del tuo Comune
Bombola	FE40	RESTITUIRE ALL'AZIENDA DISTRIBUTTRICE	D.Lgs 128/06, art.10, comma 3 Chiunque detiene bombole per GPL deve restituire alle aziende distributtrici, anche tramite il rivenditore, le bombole vuote